

Per quanto concerne l'ambito della Medicina Generale, al fine di ovviare alla carenza od indisponibilità dei medici di base, è stato stabilito che gli Atenei, in accordo con l'Ordine dei Medici di riferimento e senza pregiudicare la qualità della formazione, potessero stabilire il numero di tirocinanti affidati al singolo *tutor* (anche per un numero superiore ad una unità) e che il tirocinio in tale area, svolto normalmente presso l'ambulatorio di un medico di medicina generale, potesse essere effettuato anche presso le strutture di cui alla lettera *a*), dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Allo stato attuale, si ritiene non siano ancora completamente e definitivamente cessate le condizioni che hanno determinato la previsione di modalità di svolgimento delle attività di tirocinio (medico e delle lauree sanitarie) e degli esami di Stato delle Professioni alternative rispetto a quelle normalmente previste dalle norme che disciplinano le suddette materie. Oltre all'aspetto dell'emergenza sanitaria che aveva determinato l'iniziale disposizione normativa, allo stato ancora non risolta, si fa presente che a seguito della pubblicazione in G.U. della Legge 8 novembre 2021, n. 163, concernente le Lauree abilitanti, è in fase di avvio la modifica complessiva delle modalità di accesso all'esercizio di talune Professioni, ovvero la definizione delle nuove modalità di svolgimento dell'esame finale abilitante di talune Lauree Magistrali e delle nuove Lauree professionalizzanti di cui al decreto ministeriale n. 446 del 12 agosto 2020.

In considerazione del fatto che il Ministero, "entro tre mesi dalla data di entrata in vigore" della Legge n. 163 del 2021 (pubblicata in G.U. Serie Generale n. 276 del 19/11/2021), dovrà adeguare la disciplina delle Classi di Laurea Magistrale e di Laurea professionalizzante di cui agli articoli 1 e 2 della predetta Legge, non si ritiene utile reintrodurre il regime ordinario di svolgimento degli esami di Stato che "a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali" di adeguamento dei regolamenti didattici di Atenei dei Corsi di Studio delle Classi interessate dalla novella normativa verrebbe nuovamente trasformato.

Si ritiene pertanto più proficuo assicurare una continuità in ordine alle modalità di svolgimento degli esami di Stato mantenendo sino al 31 marzo 2022 quelle stabilite in via eccezionale per gli anni 2020 e 2021 che prevedono il decentramento presso gli Atenei dell'organizzazione degli esami e dell'*iter* di costituzione delle Commissioni d'esame generalmente gestito dal Ministero, oltre alla possibilità, ove necessario, di svolgere le prove in modalità a distanza, consentendo quindi una maggiore autonomia e flessibilità.

Si prevede anche la proroga delle disposizioni di cui al comma *2-bis* dell'articolo 6 del decreto-legge n. 22 del 2020, relative all'organizzazione e alle modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, nonché, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, di quelle che prevedono l'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro.

Inoltre, considerato il perdurare della situazione emergenziale, nel secondo periodo del medesimo comma, si proroga al 31 marzo 2022 il termine entro cui il Ministero dell'istruzione, quale amministrazione competente all'organizzazione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di agrotecnico, agrotecnico laureato, geometra, geometra laureato, perito agrario, perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, può determinare modalità diverse da quelle ordinarie per lo svolgimento degli stessi.

ART. 7 (Proroga di termini in materia di cultura)



Il **comma 1** prevede la proroga di due anni della durata della segreteria tecnica di progettazione di cui all'articolo 15-*bis*, comma 6, del decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”. Il citato articolo 15-*bis*, comma 6, consente al Soprintendente speciale di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 24 ottobre 2016 di avvalersi di un'apposita segreteria tecnica di progettazione, costituita per la durata di cinque anni a far data dal 2017 presso il Segretariato generale del Ministero della cultura e composta originariamente da non più di venti unità di personale. L'articolo 18, comma 2, decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ha poi previsto che le unità di personale di cui all'articolo 15-*bis*, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016, sono incrementate fino a ulteriori venti unità.

L'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, inizialmente costituito fino al 30 settembre 2021, è stato dotato di autonomia speciale sino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 33, comma 2, n. 15), del Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169.

Da qui, l'esigenza di prorogare, con il **comma 2** della disposizione in esame, di due anni, ossia fino al 31 dicembre 2023, la durata della segreteria tecnica di progettazione, prevedendo che la stessa possa continuare ad avvalersi di non più di quaranta unità di personale per la durata massima di ulteriori ventiquattro mesi, entro il limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

I componenti della segreteria tecnica sono figure altamente qualificate (professionisti architetti, ingegneri e commercialisti) ed hanno un contratto di collaborazione stipulato con il Segretariato generale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I professionisti sopra elencati hanno fornito e continuano a fornire all'Ufficio del Soprintendente speciale supporto altamente specialistico (sopralluoghi, stime, ricerche, computi, predisposizione DIP) in attività fondamentali per la ricostruzione dei beni immobili e mobili presenti nei territori colpiti dagli eventi, nell'ambito delle più generali attività avviate dalla struttura dell'Ufficio del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 all'interno del cratere.

Il **comma 3** prevede gli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, con la relativa copertura finanziaria.

Il **comma 4** dispone la proroga fino al 31 dicembre 2022 del termine di cui all'articolo 11-*bis*, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, riguardante il mantenimento in essere delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria al fine di completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero della cultura conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a tali interventi, ivi incluse quelle messe a disposizione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. La disposizione in esame è volta ad assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e con essi il completamento degli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero.

ART. 8 (Proroga di termini in materia di giustizia)

(Proroga della facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna)

L'intervento di cui al **comma 1** è teso a rendere possibile l'utilizzo sino al 31 dicembre 2022 dei dirigenti di istituto penitenziario dell'Amministrazione penitenziaria negli Uffici di esecuzione penale



esterna, in considerazione della mancata definizione dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo di dirigente dell'esecuzione penale esterna.

Attualmente ciò è possibile solo fino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, che ha prorogato sino a tale data il termine iniziale previsto dall'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, già oggetto di proroghe ad opera prima dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, poi dell'articolo 1, comma 1139, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché, infine, dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Permane, infatti, un considerevolissimo vuoto organico dei dirigenti di Uffici di esecuzione penale esterna (presenti 9 unità su 34 in organico) che mette a rischio il regolare funzionamento di tali uffici ed istituti, in attesa del completamento delle procedure dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna.

Nel corso del 2020 sono stati banditi i concorsi pubblici per l'assunzione dei dirigenti di esecuzione penale esterna (carriera penitenziaria), il cui svolgimento è stato, però, fortemente condizionato dalle misure di prevenzione per la pandemia da COVID-19.

In attesa del completamento di dette procedure concorsuali - per le quali allo stato è in corso la fase di correzione delle prove scritte - e della successiva formazione professionale dei vincitori risulta allora indispensabile prorogare almeno fino al 31 dicembre 2022 la possibilità di utilizzo dei funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti d'istituto penitenziario dell'Amministrazione penitenziaria per lo svolgimento delle funzioni di dirigenti di esecuzione penale esterna, al fine di sopperire, sia pure in maniera assai parziale, alle vacanze di organico che, con percentuale superiore al 70%, si registrano in quest'ultimo ruolo.

Si tratta di un settore che richiede particolare attenzione. Nell'ambito del sistema dell'esecuzione penale esterna sono, infatti, intervenute, nel corso degli ultimi anni, importanti riforme che hanno determinato un forte incremento delle misure alternative alla detenzione, aderendo ad un assetto più europeista della pena, incentrato sulla considerazione che la pena vada scontata con la comunità e nella comunità e sono stati introdotti istituti, quali la sospensione del procedimento con messa alla prova anche per le persone maggiorenni, che pure impongono l'elaborazione di programma di trattamento individualizzati. Tanto gli interventi normativi che quelli di riorganizzazione amministrativa del settore, hanno disegnato un sistema che valorizza l'azione degli uffici di esecuzione penale esterna sul territorio finalizzata al potenziamento del ricorso a sanzioni penali diverse dalla detenzione e al conseguente contenimento della recidiva, con rafforzamento della sicurezza sociale. Il coordinamento, da parte di ciascuno ufficio di esecuzione penale esterna, dell'intervento degli enti, pubblici e privati, costituisce il volano per l'implementazione delle sanzioni di comunità, attraverso un'azione capillare di reperimento delle risorse che ciascun territorio può offrire.

E, del resto, ulteriore conferma dell'importanza del settore dell'esecuzione penale esterna si trae dalla legge 27 settembre 2021, n. 134, recante “Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”, la quale, nel dettare i criteri di delega volti a consentire il ricorso alle misure alternative alla detenzione anche nella fase giudiziaria, ha esplicitamente previsto all'articolo 1, comma 17, lett. g), “*il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione penale esterna al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione*”.



(Proroga della facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni)

L'intervento di cui al **comma 2** intende consentire sino al 31 dicembre 2022 il ricorso ai dirigenti di istituto penitenziario dell'Amministrazione penitenziaria per lo svolgimento delle funzioni di direttore degli istituti penali per minorenni, in considerazione del mancato completamento delle procedure dei concorsi pubblici, già banditi, finalizzati alla copertura dei posti vacanti conseguenti all'incremento dell'organico della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, disposto con l'articolo 1, comma 311, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Attualmente ciò è possibile solo fino al 31 dicembre 2021, in virtù dell'articolo 1, comma 311, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.

In attesa della conclusione delle procedure concorsuali finalizzate alla copertura delle sette posizioni, di livello dirigenziale non generale, con cui, per rispondere alle esigenze di gestione degli istituti penali per minorenni, è stata incrementata, ad opera della legge n. 145 del 2018, la dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, oggi permane quella assai significativa carenza di organico dei dirigenti di Istituti penali per i minorenni (presenti 2 su 7 in organico) che mette a rischio il regolare funzionamento del sistema e che, per l'anno in corso, è stata fronteggiata solo con l'intervento operato dal decreto-legge n. 183 del 2020.

Nel 2020 è stato infatti bandito il concorso pubblico per l'assunzione dei dirigenti di istituto penale per i minorenni (carriera penitenziaria), il cui svolgimento però è stato fortemente rallentato dalle misure di prevenzione per la pandemia da COVID-19: attualmente è in corso la fase della correzione delle prove scritte, alla quale dovrà seguire l'espletamento delle prove orali e, per i vincitori, la partecipazione al prescritto corso di prima formazione.

In attesa, dunque, del completamento dell'intera procedura per l'immissione in ruolo dei vincitori di tale concorso risulta indispensabile, pertanto, prorogare almeno sino al 31 dicembre 2022 il termine che consente l'utilizzo dei dirigenti di istituto penitenziario dell'Amministrazione penitenziaria per lo svolgimento delle funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni.

Si tratta di un settore particolarmente delicato: del resto, l'incremento della dotazione organica della carriera del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia è stato operato in seguito all'introduzione, ad opera del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, della «Disciplina dell'esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni».

Il nuovo ordinamento penitenziario minorile, nell'introdurre nuove modalità di esecuzione delle pene, pone, infatti, una specifica attenzione al riconoscimento di diritti soggettivi fondamentali dei detenuti e alla elaborazione di adeguati percorsi di riabilitazione, che impongono adeguamenti strutturali ed organizzativi resi complessi anche dalla significativa presenza di condannati per reati di particolare allarme sociale legati alla criminalità organizzata: ciò ha comportato la previsione che la direzione degli istituti penali per minorenni, quantomeno di quelli caratterizzati da una maggiore complessità gestionale, fosse assunta, alla stregua di quanto accade negli istituti per adulti, da dirigenti altamente specializzati e non più affidata a personale non dirigenziale.

(Proroga di misure a sostegno della funzionalità degli uffici giudiziari)

La disposizione di cui al **comma 3** è volta a prorogare alcune misure di sostegno per la funzionalità degli uffici giudiziari. La legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, comma 526, ha disposto, a decorrere dal 1° settembre 2015, il trasferimento delle spese obbligatorie di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392 dai Comuni al Ministero della giustizia.



Le nuove disposizioni hanno inciso su di un sistema consolidatosi nel tempo, la cui modifica ha richiesto un inevitabile processo di adattamento ed accompagnamento al cambiamento; infatti, si sono generate nel tempo realtà organizzative locali in cui, specie per gli uffici di maggiori dimensioni, un'organica integrazione tra attività esternalizzate ed utilizzo di professionalità già in forze presso i singoli enti territoriali ha prodotto risultati di assoluta eccellenza.

In questo quadro è maturata l'adozione da parte del Parlamento italiano delle disposizioni di cui all'articolo 21-*quinques* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria", convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2015, n. 132.

La norma ha previsto che «Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 526 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2015, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della Giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della Giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani.».

Si è quindi ritenuto fondamentale attuare una piena collaborazione istituzionale tra amministrazioni, e dare completa ed efficiente attuazione alle disposizioni testé citate, assicurando un graduale, progressivo ed ordinato passaggio tra il sistema originariamente delineato dalla legge 24 aprile 1941, n. 392 e quello risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In tale contesto è maturata la sottoscrizione della Convenzione Quadro del 27 agosto 2015, sottoscritta dal Presidente dell'ANCI e dal Ministro della giustizia.

Ciò posto, già la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 617, stante l'evidente utilità dello strumento previsto e le esigenze manifestate dagli uffici giudiziari, ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 il termine originariamente previsto dall'articolo 21-*quinques* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

L'operatività di detta disposizione è stata prorogata per l'anno 2017 dall'articolo 1, comma 14, lettera a), legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'anno 2018 dall'articolo 1, comma 467, lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'anno 2019 dall'articolo 1, comma 1139, lettera c), n. 2), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché, per l'anno 2020, dall'articolo 8, comma 2, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e, infine, per l'anno 2021, con l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.

Nella permanenza delle medesime esigenze, la disposizione è diretta, dunque, a consentire anche nel 2022 la possibilità per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della Giustizia, in applicazione e nei limiti della convenzione quadro sottoscritta nel 2015.

(Proroga del divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni)

La disposizione di cui al **comma 4** è volta a prorogare fino al 31 dicembre 2022 la previsione contenuta nell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, che ha introdotto una disposizione che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,



n. 127, impediva per il successivo triennio - dunque, fino al 31 dicembre 2019 - che il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia potesse essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni. La previsione faceva eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, nonché per i comandi, distacchi e assegnazioni già in corso e per quelli previsti presso organi costituzionali.

A fondamento di tale disposizione derogatoria vi era l'esigenza di non sottrarre risorse ad un settore, quello della giustizia, già esposto ad una grave carenza negli organici e con una complessiva situazione di disagio nell'organizzazione del servizio.

Con l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è stata modificata la norma del citato articolo 4.

Alla proroga della vigenza della deroga - sino al 31 dicembre 2020 -, si è affiancata però l'introduzione della possibilità da parte della stessa amministrazione della giustizia di consentire al comando, al distacco o all'assegnazione del personale dipendente verso le altre amministrazioni («salvo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia»).

In tal modo, pur rimanendo ferma sino al 31 dicembre 2020 la limitazione alla operatività della disposizione generale sui distacchi sopra citata (articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127), si è previsto che tale disposizione possa tornare ad operare, anche per il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia, ma solo in caso di nulla osta dell'amministrazione di provenienza.

Con l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, la disposizione derogatoria è stata ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2021, in quanto le condizioni che ne avevano suggerito l'introduzione e la precedente proroga sono rimaste immutate, con un comparto giustizia ancora gravato da serie difficoltà, anche legate alla carenza di personale.

La criticità fronteggiata con la suddetta disposizione derogatoria non può dirsi oggi superata: essa, pur certamente in via di risoluzione mediante la complessa pianificazione assunzionale in atto, potrà dirsi cessata solo con l'effettivo ingresso in servizio dei nuovi assunti.

Risulta allora ancora necessario, per tutelare la piena funzionalità del sistema Giustizia, prorogare sino al 31 dicembre 2022, per i comandi del personale presso altre pubbliche amministrazioni la disciplina dettata dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, al fine di evitare che si verifichi un esodo del personale già in servizio verso altre Amministrazioni e che permangano o si accentuino le carenze di organico dei vari profili del personale del comparto che si è inteso ripianare mediante le procedure assunzionali in corso.

Del resto, l'attualità di tale impellenza è stata avvertita anche per quanto attiene alle innovazioni apportate sulla disciplina dei "passaggi diretti del personale da un ente ad un altro", di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 165 del 2001: l'eliminazione da tale disciplina dell'operatività generalizzata della condizione del previo nulla-osta dell'amministrazione di appartenenza, disposta dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, non opererà per il personale del Ministero della giustizia fino al 31 dicembre 2022, come sancito dall'articolo 14, comma 12-ter, dello stesso decreto-legge.

ART. 9 (Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali)

(Proroga di termini in materia di enti del Terzo settore)

Con riferimento al **comma 1** si rileva che l'articolo 43 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, come modificato dall'articolo 11, comma 1 del decreto-legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, prevede che "Le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente codice, che entro il 31 dicembre 2021 si trasformano in associazioni del terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio".



Si tratta di una disposizione di favore diretta ad accompagnare il processo di volontaria evoluzione di un'antica categoria giuridica, le società di mutuo soccorso, verso nuove formule organizzative, ove ritenute dai soci maggiormente funzionali al perseguimento dello scopo statutario. Al fine di non disincentivare tali processi, la citata disposizione non fa scattare, per effetto della perdita della qualifica di società di mutuo soccorso conseguente all'avvenuta trasformazione, l'obbligo di devoluzione del patrimonio verso altre società di mutuo soccorso, verso i fondi mutualistici o verso l'erario pubblico, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge n. 3818/1886, che disciplina le società in parola, per effetto del rinvio ad essa operato dall'articolo 42 del codice del Terzo settore.

Si propone di differire il termine entro il quale le società di mutuo soccorso possono perfezionare la trasformazione in associazione di promozione sociale (APS) o in associazione del terzo settore dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022. Ciò in quanto la categoria di associazione del terzo settore sarà assumibile solo con l'operatività del RUNTS, rientrando essa nella sezione "altri enti del Terzo settore", di cui all'articolo 46, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 117 del 2017. Poiché, con il D.D. n. 561 del 26 ottobre 2021, adottato in attuazione dell'articolo 30 del D.M. 15 settembre 2020, l'avvio dell'operatività del RUNTS è stata fissato 23 novembre 2021, appare necessario assicurare alle società di mutuo soccorso esistenti alla data di entrata in vigore del Codice del Terzo settore una congrua finestra temporale entro la quale poter operare le proprie scelte organizzative (che richiedono significativi adeguamenti statutari) all'interno di una cornice regolatoria di recente resa effettiva. La proposta estensione del termine al 31 dicembre 2022 consentirebbe, per altro verso, di far pervenire le richieste di iscrizione al RUNTS da parte degli enti interessati dalla disposizione in parola, ai fini dell'acquisizione delle relative qualifiche, entro il termine previsto dall'articolo 22 commi 2 e 3 del Codice, senza che ciò comporti un impatto significativo sugli uffici del RUNTS, impegnati fino al terzo trimestre del 2022 nelle attività di perfezionamento delle iscrizioni degli enti già iscritti nei previgenti registri ODV e APS.

(Proroga limitazione comando out per il personale dell'INL)

Con riferimento al **comma 2** si rileva che la lettera h), comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio per il 2019) ha limitato, inizialmente sino al 31 dicembre 2020 e successivamente sino al 31 dicembre 2021, la possibilità di comandare presso altre amministrazioni il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, fatta eccezione per i comandi predisposti presso gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri (sono fatti salvi i comandi previsti dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001). La presente disposizione intende prorogare detta limitazione sino al 31 dicembre 2022 per ragioni legate alla assoluta carenza di personale presso tutte le sedi dell'Ispettorato, rispetto alla quale non è possibile immaginare in tempi stretti una soluzione (si ritiene che l'operatività del personale che sarà assunto a seguito della definizione dei concorsi in atto non possa aversi prima della metà del 2022. Va altresì evidenziato che le iniziative di comando presso altre amministrazioni – comando c.d. d'obbligo al quale quindi l'Ispettorato non può sottrarsi – sono spesso sollecitate dallo stesso personale dell'Ispettorato – e per ciò sono numericamente cospicue – in considerazione del fatto che il trattamento economico del personale dell'Agenzia è tra i più bassi nel panorama delle pubbliche amministrazioni.

(Proroga dei termini della prescrizione degli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria)

Con riferimento al **comma 3** si rileva che con il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, è stata prevista, all'articolo 11, comma 5, (che ha modificato il comma 10-*bis* dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335) la proroga al 31 dicembre 2022 del differimento dei termini di prescrizione della contribuzione per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2015.



In particolare, l'articolo 11, comma 5, così recita: *All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il comma 10-bis è sostituito dal seguente: «10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.»*

Dall'applicazione della previsione, è derivato che la contribuzione riferita all'anno 2015 si prescrive dal 1° gennaio 2023, mentre quella riferita all'anno 2016 e all'anno 2017 si prescrive, rispettivamente, al 1° gennaio 2021 e al 1° gennaio 2022.

Al fine di superare il meccanismo scalare inverso introdotto dalla norma che ha previsto la prescrizione dei periodi più recenti prima o contemporaneamente a quelli più remoti e realizzare un completo allineamento della medesima con le norme che regolano in generale la prescrizione della contribuzione previdenziale (articolo 3, commi 9 e 10 della legge n. 335 del 1995), la disposizione di cui al **comma 3, lettera a)**, modifica l'articolo 3, comma 10-bis, prevedendo l'estensione di quanto in essa disposto anche alle due annualità 2016 e 2017.

In tal modo le amministrazioni pubbliche potranno completare per tutti i periodi pregressi le necessarie attività di verifica della posizione contributiva dei propri dipendenti, sia ai fini pensionistici, sia per i trattamenti di previdenza (trattamenti di fine servizio e di fine rapporto).

Tale circostanza esclude, inoltre, un possibile contenzioso tra amministrazioni pubbliche (INPS e datori di lavoro pubblico) e tra datori di lavoro e pubblici dipendenti, laddove dovesse verificarsi la mancata liquidazione dei trattamenti di previdenza in conseguenza dell'omesso versamento della contribuzione.

La disposizione di cui al **comma 3, lettera b)**, prevede l'introduzione di una deroga fino al 31 dicembre 2022 all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 3, della legge n. 335 del 1995 per le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o rapporti per figure assimilate (quali, ad esempio, dottorati di ricerca o componenti di commissione e colleghi) per i quali sono tenute a versare i contributi alla Gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 e a denunciare i compensi effettivamente erogati.

Ad oggi la mancata effettuazione dei predetti adempimenti ha comportato, per le posizioni interessate, numerose criticità conseguenti all'assenza di accredito della contribuzione obbligatoria in capo ai prestatori che lamentano tale situazione e spesso ricorrono alle vie legali al fine di vedere riconosciuta la propria posizione previdenziale.

La norma consente alle amministrazioni pubbliche, tramite controllo diretto o su denuncia del singolo prestatore effettuata alla medesima amministrazione committente, di normalizzare la posizione contributiva e di permettere il conseguente aggiornamento dell'estratto conto dei periodi assicurati. In tal modo l'Istituto è legittimato a ricevere il versamento e ad utilizzarlo ai fini della posizione contributiva dei lavoratori rimanendo esclusa la possibilità per l'Inps, diversamente da quanto previsto dall'originaria formulazione, di attivare coattivamente la pretesa creditoria per periodi contributivi sui quali è già intervenuta la prescrizione di cui al già richiamato articolo 3, commi 9 e 10.



La disposizione di cui al **comma 4**, nell'ottica di definire un quadro di interventi che presenti coerenza con le finalità disciplinate dal legislatore ai commi 10-*bis* e 10-*ter* dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995 in tema di termini prescrizionali degli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, introduce fino al 31 dicembre 2022, un regime di temporanea deroga all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388 del 2000 relative a sanzioni e interessi.

Per garantire la certezza delle contabilizzazioni intervenute alla data di pubblicazione della proposta, è stato previsto che i versamenti effettuati a titolo di sanzioni civili non daranno luogo a rimborso a favore dell'amministrazione versante.

(Disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterale)

La disposizione di cui al **comma 5** modifica l'articolo 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, mediante la soppressione al secondo periodo del comma 2 delle parole “, *in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a quindici dipendenti*,”. Detto comma riguarda i nuovi fondi di solidarietà bilaterali costituiti per aziende precedentemente iscritte al Fondo di Integrazione Salariale. Il suddetto periodo recita: “*I fondi costituiti secondo le procedure di cui al presente comma prevedono un'aliquota di finanziamento almeno pari a quella stabilita per il Fondo di Integrazione Salariale di cui all'articolo 29, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a quindici dipendenti, e garantiscono l'assegno ordinario di cui all'articolo 30, comma 1*”. La soppressione del suddetto inciso elimina una disposizione che obbligava gli accordi sindacali che andavano a definire la nascita dei nuovi fondi per aziende provenienti dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) a determinare come aliquota minima di contribuzione al nuovo fondo quella stabilita per il FIS dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015, oltre a garantire l'assegno ordinario definito dall'articolo 30 del medesimo decreto. Va sottolineato come per definizione i fondi di solidarietà bilaterali non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità (articolo 35, d.lgs. n. 148 del 2015), e che l'aliquota di contribuzione deve comunque rispondere a criteri di sostenibilità finanziaria, da valutare al momento della emanazione dei decreti specifici di ciascun nuovo Fondo. Va sottolineato come la soppressione di tale inciso comporta anche il venir meno dell'obbligo, da parte dei nuovi fondi nati da aziende provenienti dal FIS, di erogare l'assegno ordinario.

(Gestione del contributo del cinque per mille a seguito dell'avvio dell'operatività del RUNTS)

Con riguardo al **comma 6** si evidenzia che la disposizione di cui al primo periodo proroga la fase di transitorietà del cinque per mille limitatamente alle ONLUS, con la finalità di coordinare le disposizioni del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 111 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2020, con quelle del decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020 e del Decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021 relative all'istituzione e operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). In particolare, la proroga si rende necessaria per evitare che enti di notevole rilevanza sociale possano “temporaneamente” per il 2022 rimanere esclusi dal riparto del cinque per mille che costituisce ormai un'importante fonte di finanziamento per le realtà *no profit*.

Difatti, in base al decreto legislativo n. 111 del 2017 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2020, dall'anno successivo a quello di operatività del Registro, saranno destinatari del contributo del cinque per mille gli enti iscritti al RUNTS in sostituzione della categoria “enti del volontariato (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri, associazioni e fondazioni riconosciute che operano nel settore ONLUS) beneficiari del 5 per mille, in via transitoria fino all'operatività del Registro.

In questo contesto, quindi, il problema di ripartizione del cinque per mille si potrebbe porre con riferimento alle ONLUS per le quali è prevista una particolare procedura ai sensi dell'articolo 34 del decreto ministeriale n. 106 del 2020 per la loro iscrizione nel RUNTS. Detto articolo dispone che “1.



L'Agenzia delle entrate, secondo modalità e specifiche concordate con il Ministero, comunica al RUNTS i dati e le informazioni relativi agli enti iscritti nell'anagrafe delle Onlus, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, al giorno antecedente il termine di cui all'articolo 30. (...) 2. L'elenco degli enti cui al comma 1 è pubblicato dall'Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale. (...). 3. Ciascun ente inserito nell'elenco di cui al comma 2, ai fini del perfezionamento dell'iscrizione nel RUNTS, presenta, a partire dalla data di pubblicazione di cui al comma 2 e fino al 31 marzo del periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, all'ufficio del RUNTS territorialmente competente (...)

In altri termini, per le ONLUS l'accesso al RUNTS, diversamente dalle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, non avviene attraverso una procedura di "trasmigrazione" automatica ma è sottoposta ad un autonomo procedimento che richiede che le ONLUS procedano, una volta pubblicato l'elenco, a presentare istanza di iscrizione al RUNTS.

Pertanto, l'abrogazione della disciplina ONLUS dipende da due condizioni: l'operatività del RUNTS e il rilascio dell'autorizzazione della Commissione europea, non essendo solo sufficiente il solo avvio del RUNTS. Con la conseguenza che in previsione del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'UE nel 2022, il termine entro il quale le Onlus potranno fare domanda di iscrizione al RUNTS è - come sopra evidenziato - il 31 marzo 2023 (periodo di imposta successivo all'autorizzazione).

In mancanza di una espressa previsione di proroga del periodo transitorio, le ONLUS che rimangono iscritte nella relativa Anagrafe e non nel RUNTS, sarebbero prive transitoriamente dei requisiti per l'accesso al cinque per mille.

Il secondo periodo della disposizione, invece, proroga i termini per l'accreditamento al cinque per mille delle organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS) soggette alla procedura di trasmigrazione al RUNTS fissata dal Decreto direttoriale n. 561 del 2021 a partire dal 23 novembre.

Come previsto dall'articolo unico dell'innanzi citato D.D. n. 561 del 2021, il processo di trasmigrazione si dovrà concludere, ai sensi degli articoli 31-33 del D.M. n. 106 del 2020 *entro il 21 febbraio 2022*. *"Ciascun ufficio competente del RUNTS, prese in carico le informazioni di propria competenza disponibili sulla piattaforma informatica, procede a verificare, entro centottanta giorni decorrenti dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 e 3 ultimo periodo (21 febbraio), le posizioni dei singoli enti nel rispetto dei tempi procedurali previsti dal decreto ministeriale, fermo restando il perfezionarsi del silenzio assenso in caso di mancata emanazione di un procedimento espresso di diniego entro i suddetti centottanta giorni"* (comma 4 del D.D. n. 561 del 2021).

Va qui evidenziato che potrà accadere, in questa fase di verifica, che l'Ufficio del RUNTS richieda informazioni e documenti ad ODV e APS, nel qual caso il termine di 180 giorni sarà sospeso fino alla ricezione delle informazioni e dei documenti richiesti, sicché potrà ancora allungarsi per non più di 60 giorni (articolo 31, comma 4, del decreto ministeriale n. 106 del 2020).

Sulla base della normativa citata, le tempistiche che porteranno a una piena operatività del RUNTS sono le seguenti:

- a partire dal 23 novembre 2021 ha avuto inizio il procedimento di trasmigrazione delle ODV e APS da vecchi registri di settore di attuale iscrizione al nuovo RUNTS; detto procedimento si chiuderà il 20 febbraio 2022 (art. 30, comma 1, decreto ministeriale 106 del 2020);
- a partire dal 21 febbraio 2022 il competente ufficio del RUNTS dovrà verificare, entro i 180 giorni successivi, la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione dell'ente al RUNTS; i 180 giorni fanno arrivare al 20 agosto 2022;

